

IMPOSTE SUL REDDITO

Applicabilità Irap per l'imprenditore agricolo

di **EVOLUTION**



La Legge di Stabilità per il 2016 ha modificato integralmente l'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap per gli operatori del settore agricolo. Il comma 70 dell'articolo unico della Legge 208/2015, infatti, interviene sulla disciplina Irap, prevedendone una generale esenzione per i soggetti che già fruivano di un'aliquota agevolata.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Irap", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le modalità di applicazione dell'esenzione ai fini Irap per coloro che operano nel settore agricolo.

Ai fini dell'applicazione dell'Irap, i soggetti interessati dall'esenzione sono innanzitutto **coloro che operano in agricoltura** e, più in particolare, coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#), il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale come previsto dall'articolo richiamato, ma che **l'attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma**. Infatti, la norma utilizza "esercitano ai sensi" il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell'**esenzione Irap**, è sufficiente **svolgere un'attività che rispetti i parametri dell'[articolo 32 Tuir](#)** e non anche dichiarare il reddito agrario ivi previsto. In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap sia i soggetti che per natura **dichiarano un reddito agrario** (ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali) sia quelli che **producono**, svolgendo un'attività agricola, un **reddito di impresa in quanto società di persone o di capitali**.

Sintetizzando, quindi, **non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:**

- la **coltivazione del fondo**;
- la **selvicoltura**;
- **l'allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal

fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);

- la **produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le **attività** di cui all'[articolo 2135, comma 3 del cod. civ.](#), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con M. 13 febbraio 2015.

Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l'**esenzione anche per l'esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile**:

- *“ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”*, quindi alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel **settore selvicolturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli e
- alle *“cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”*, quindi le c.d. stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).

Esistono diversi metodi per la determinazione della base imponibile ai fini Irap, tra queste:

- il **metodo “naturale” di determinazione della base imponibile** per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, esercenti **attività**;
- di **allevamento di animali** di cui all'[articolo 56, comma 5 del Tuir](#);
- di **agriturismo in regime forfetario** di cui all'[articolo 5 della L. 413/1991](#).

La **base imponibile** si determina quale **differenza** tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione rilevanti ai fini Iva. Fra i **componenti negativi** ammessi in deduzione dalla base imponibile, ai sensi dell'articolo 11, rilevano:

- i **contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro**;
- le **spese relative agli apprendisti e disabili** e le **spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro**;
- le **deduzioni previste per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato**;
- le **deduzioni**, a partire dal 1° gennaio 2016, nei limiti del 70% previste per ogni **lavoratore stagionale** impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore.
- il **metodo da bilancio** è il metodo di determinazione della base imponibile che

deve **obbligatoriamente** essere **utilizzato** da:

- **società di capitali** e gli **enti commerciali**;
- **persone fisiche** e **società di persone** che esercitano attività di allevamento di animali che non si avvalgono del regime forfetario, attività di agriturismo che non si avvalgono del regime forfetario.

Applicano, inoltre, il metodo di cui all'articolo 5 i soggetti che si avvalgono dei **regimi forfetari** di cui all'[articolo 56-bis, Tuir](#) per la determinazione del reddito d'impresa relativo all'attività di coltivazione intensiva in serra e a talune attività agricole c.d. "connesse". Il **metodo di determinazione della base imponibile** in oggetto può essere inoltre adottato, mediante opzione, dai soggetti (persone fisiche e società semplici) che svolgono attività:

- di **allevamento di animali** di cui all'[articolo 56, Tuir](#);
- di **agriturismo** e si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'[articolo 5, L. 413/1991](#).

L'opzione, da parte dei soggetti per i quali è prevista l'applicazione del metodo caratteristico, deve essere esercitata nella **dichiarazione annuale Irap** ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta cui essa si riferisce fino a quando non viene revocata e, in ogni caso, **per almeno quattro periodi d'imposta**.

- Il metodo fiscale, in quanto per le Snc e le Sas, nonché le persone fisiche, è previsto che il valore della produzione sia determinato "*dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali*".
- Il metodo forfetario, **applicato** da coloro che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono del **regime forfetario** previsto dall'[articolo 56-bis, Tuir](#) di determinazione del reddito relativo all'esercizio di attività agricole. La base imponibile corrisponde al **reddito determinato forfetariamente, maggiorato dell'ammontare del costo del personale** (al netto delle deduzioni spettanti), dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e degli interessi passivi.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Contattaci su valcarenghi@ecnews.it / [+390276000000](tel:+390276000000) / www.ecnews.it